

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TREVIGLIO

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE

(artt. n. 20, n.21,. "Regolamento d'istruzione e disciplina dei comitati di quartiere – norme generali").

LA DOMANDA VA CONSEGNATA IN COMUNE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 07/01/2010

Io sottoscritto/a
nato/a il.....a.....
cittadino:.....
Residente a Treviglio (Bg) in Vian°.....
TelCell.:.....Mail:.....
Codice fiscale

**PRESENTO LA MIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL
COMITATO PER IL QUARTIERE**

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

- 1) di essere maggiorenne;⁽¹⁾
- 2) di risiedere nel Comune di Treviglio; quartiere.....
- 3) di non ricoprire all'interno del Comune di Treviglio una delle seguenti cariche: Sindaco, Consigliere Comunale, componente della Giunta, membro dei Consigli di Amministrazione o Revisore dei Conti in una delle Società Partecipate;
- 4) di non ricoprire la carica di Segretario di Partito Politico;
- 5) di non trovarmi in una delle cause ostative alla candidatura previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In Fede

Treviglio/...../.....

.....
(firma da apporre in Comune dinanzi al Funzionario incaricato dal Sindaco)

⁽¹⁾ Possono candidarsi coloro i quali abbiano compiuto i **18 anni al 31/12/2009** (art.21.2)

Il sottoscritto _____, consapevole che non sussistono obblighi normativi in tal senso, autorizza codesta Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del D. Lvo n. 196/03 a pubblicare il proprio indirizzo di residenza accanto al proprio nome sulla scheda elettorale e su eventuale materiale di promozione delle candidature.

Treviglio _____

Firma _____

Autenticazione della sottoscrizione

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza

dal/la Sig. /ra _____

nato/a il _____ a _____,

identificato/a mediante _____.

Treviglio, _____

(firma e timbro dell'Ufficiale che procede all'autenticazione)

Regolamento d'istruzione e disciplina dei comitati di quartiere – norme generali

ART. 20 ELEZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

- 20.3 Ai membri del Comitato di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali;
- 20.4 Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle società Partecipate, i Segretari dei Partiti Politici;

ART. 21 CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

- 21.1 La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere da eleggere ed è composta da almeno 15 candidati.
- 21.2 Ogni persona residente nel Quartiere, se maggiorenne, si può candidare per il quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.
- 21.3 Nella presentazione delle candidature si raccomanda il rispetto delle pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale.
- 21.4 Qualora, da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature rispetto al numero prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere.
- 21.5 Il Sindaco indice la consultazione entro i 60 giorni antecedenti il voto, dando alla notizia la massima diffusione.
- 21.6 Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 58 "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.